

PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

In vigore dal 24/04/2018, da ultimo aggiornata in data 25/03/2022

Indice

Premessa

SEZIONE I: DISPOSIZIONI COMUNI

- I.1. Definizioni
- I.2. Individuazione dei soggetti obbligati
- I.3. Limitazioni al compimento di Operazioni rilevanti
- I.4. Sanzioni
- I.5. Adempimento degli obblighi di Legge

SEZIONE II: OBBLIGHI INTERNAL DEALING AI SENSI DELLA NORMATIVA MAR

SEZIONE III: OBBLIGHI INTERNAL DEALING AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

SEZIONE IV: DISPOSIZIONI FINALI

- IV.1 Modifiche ed integrazioni
- IV.2 Recapiti e comunicazioni
- IV.3 Contenuto minimo e conservazione dell'archivio
- IV.4 Entrata in vigore

ALLEGATI

- Allegato 1. Elenco non tassativo delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti
- <u>Allegato 2</u>. *Format* informativa ai Soci Rilevanti, Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Associate da parte della Società
- <u>Allegato 3</u>. *Format* informativa delle Persone Strettamente Associate da parte dei Soggetti Rilevanti o dei Soci Rilevanti
- Allegato 4. Format comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Associate
- Allegato 5. Format comunicazione da parte dei Soci Rilevanti
- Allegato 6. Format conferimento di incarico alla Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob

Premessa

La presente procedura disciplina le modalità di adempimento dei seguenti obblighi normativi di "internal dealing", nonché di identificazione dei soggetti tenuti all'adempimento di tali obblighi (la "**Procedura**"):

<u>Sezione II</u>: obblighi di comunicazione al pubblico e all'Autorità delle operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione in PLC S.p.A. (la "**Società**"), nonché dalle persone ad essi strettamente associate; e

<u>Sezione III</u>: obblighi di comunicazione al pubblico e all'Autorità delle operazioni effettuate da soci che detengano più del 10% del capitale con diritto di voto di PLC S.p.A., nonché dalle persone ad essi strettamente associate.

SEZIONE I: DISPOSIZIONI COMUNI

I.1. Definizioni

Archivio: l'archivio nel quale il Soggetto Preposto conserva le comunicazioni scambiate con il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, i Soci Rilevanti, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate, nonché le comunicazioni dal medesimo inviate alla Consob e quelle pubblicate, oltre all'Elenco e alle Attestazioni.

Azioni: le azioni emesse dalla Società.

Consiglio di Amministrazione o CdA: il Consiglio di Amministrazione della Società.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i dirigenti della Società che abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate (come definite nella Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate adottata dalla Società) e abbiano il potere di adottare decisioni gestionali che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società, come di volta in volta individuati dal Soggetto Preposto – come di seguito definito – in conformità alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione della Società in merito alle posizioni manageriali strategicamente rilevanti.

Elenco: l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Associate.

Normativa: le norme in materia di "internal dealing" contenute ne (i) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (il "**Regolamento MAR**"), come successivamente modificato e integrato, (ii) il d. lgs. n. 58/1998 (di seguito, "**TUF**") e (iii) il Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), come successivamente modificato e integrato, di cui in particolare il Capo II, artt. 152-quinquies. I e ss.; le relative disposizioni attuative comunitarie e nazionali, tra cui, segnatamente, gli orientamenti in materia dell'ESMA e di Consob e il Regolamento delegato di esecuzione (UE) 522/2016.

Operazioni dei Soci Rilevanti: qualunque operazione di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio avente ad oggetto Azioni o Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni compiuta da un Socio Rilevante o da una Persona Strettamente Associata.

Operazioni dei Soggetti Rilevanti: qualunque operazione di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio avente ad oggetto Azioni emesse dalla Società, titoli di credito, strumenti derivati o altri Strumenti

Finanziari Collegati alle Azioni, tra cui le operazioni elencate a titolo esemplificativo nell'<u>Allegato 1</u>, compiuta da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Associata, ovvero per loro conto;

Organo Delegato: ciascun Amministratore della Società munito di deleghe di gestione;

Persone Strettamente Associate: rispetto ad un Soggetto Rilevante o ad un Socio Rilevante, ciascuna delle seguenti persone:

- (a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa italiana;
- (b) un figlio anche del coniuge a carico, ai sensi della normativa italiana;
- (c) i genitori, i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione;
- (d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite dal Soggetto Rilevante o da un Socio Rilevante o da una persona di cui alle lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno dei predetti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno dei predetti soggetti;

Soci Rilevanti: chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società (ai sensi dell'art. 114, comma 7 del TUF e dell'art. 152-*sexies* del Regolamento Emittenti).

Soggetti Rilevanti:

- (a) ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i Dirigenti con responsabilità strategiche.

Soggetto Preposto: il Responsabile Affari Legali e Societari, o in caso di sua assenza o impedimento un diverso soggetto nominato *ad hoc* dal Consiglio di Amministrazione della Società;

Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni: i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni; ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse; iii) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'art. 1, comma 3 del TUF; iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni.

I.2. Individuazione dei soggetti obbligati e comunicazioni

Il Soggetto Preposto, ovvero i soggetti da quest'ultimo indicati, redigono e aggiornano un elenco dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate (l'"**Elenco**").

L'avvenuta identificazione quale Soggetto Rilevante o Socio Rilevante e la presente Procedura, nonché gli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, sono portati a conoscenza dei Soci Rilevanti, dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate a cura del Soggetto Preposto mediante comunicazione scritta. I destinatari di tale comunicazione devono rendere alla Società copia controfirmata per presa d'atto, fermo restando che, in mancanza di tale presa d'atto scritta, il Soggetto Rilevante, il Socio

Rilevante e la Persona Strettamente Associata si intenderanno comunque edotti di quanto sopra. La comunicazione sarà redatta in conformità al *format* di cui all'Allegato 2.

I Soggetti Rilevanti e i Soci Rilevanti devono rendere noti alle Persone Strettamente Associate la Procedura e gli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, mediante comunicazione scritta – per cui è possibile utilizzare il *format* di cui all'<u>Allegato 3</u> – e conservando copia di tale comunicazione.

I Soggetti Rilevanti, i Soci Rilevanti e le Persone Strettamente Associate devono fornire alla Società ogni informazione necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Procedura e dalla Normativa *pro tempore* vigente.

In caso di cancellazione dall'Elenco di un Soggetto Rilevante, di un Socio Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, l'interessato è tempestivamente informato per iscritto.

L'Elenco deve essere aggiornato dal Soggetto Preposto qualora:

- venga individuato un nuovo Socio Rilevante, Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Associata;
- intervenga una modifica nelle ragioni che hanno determinato l'iscrizione di un soggetto già iscritto nell'Elenco;
- si renda necessario annotare che un soggetto fra quelli già iscritti nell'Elenco non presenta più le caratteristiche che ne avevano reso necessaria l'individuazione in ottemperanza alle disposizioni della Normativa *pro tempore* vigente, e debba quindi esserne cancellato.

L'Elenco deve essere stampato almeno annualmente e la versione cartacea deve essere conservata nell'Archivio. La versione aggiornata deve comunque essere sempre disponibile anche in formato elettronico.

I dati relativi alle persone iscritte nell'Elenco sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

I.3. Limitazioni al compimento di Operazioni rilevanti

Ai sensi dell'art. 19, comma 11 del Regolamento MAR, è imposto il divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o per interposta persona, le Operazioni dei Soggetti Rilevanti di cui alla Sezione I della presente Procedura, durante i 30 (trenta) giorni di calendario precedenti all'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici ("Black-Out Period") secondo le disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, su richiesta scritta motivata del Soggetto Rilevante, la Società può autorizzare di volta in volta il compimento di operazioni per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, in Black-Out Period, da parte del Soggetto Rilevante, purché la richiesta del Soggetto Rilevante: (i) sia inviata per iscritto all'emittente e al Soggetto Preposto; e (ii) comprenda una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del carattere di eccezionalità delle circostanze, motivando altresì che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-Out Period.

La valutazione in merito al rilascio o meno dell'autorizzazione è svolta caso per caso, sotto la diretta responsabilità del Consiglio di Amministrazione, che si esprime mediante delibera, purché in presenza delle condizioni e dei presupposti di seguito indicati: (i) la sussistenza di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di Azioni e/o Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni; (ii) la sussistenza di particolari caratteristiche della negoziazione, nel caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui la posizione giuridica del Soggetto Rilevante non sia soggetta a variazioni; nonché (iii) nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 522/2016.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'Organo Delegato) valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante: (i) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; (ii) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Black-Out Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli strumenti finanziari della Società.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, ovvero l'Organo Delegato, in casi di urgenza, può stabilire ulteriori periodi in cui ad alcuni o tutti i Soggetti Rilevanti è vietato o limitato il compimento di tutte od alcune delle operazioni di cui al comma che precede, per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione ai soggetti di cui sopra e al Soggetto Preposto.

I.4. Sanzioni

La presente Procedura ha efficacia cogente. L'osservanza delle regole previste dalla Procedura non esonera, comunque, i Soci Rilevanti, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate dalla conoscenza e dal rispetto della legge e delle norme regolamentari applicabili.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente Procedura può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla Normativa *pro tempore* vigente.

Per i Soggetti Rilevanti e per le Persone Strettamente Associate che siano dirigenti e dipendenti della Società, l'inosservanza costituisce anche un comportamento illecito sanzionabile a livello disciplinare.

La Società potrà rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, nei confronti dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della legge.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero gli organi delegati competenti, hanno l'obbligo di adeguare la Procedura alla Normativa *pro tempore* vigente, informandone i Soggetti Rilevanti, i Soci Rilevanti e le Persone Strettamente Associate con le modalità che essi riterranno più opportune.

L'Organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione.

Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla Procedura sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché all'adozione delle conseguenti iniziative.

I.5. Adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa pro tempore vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si applicano le disposizioni previste dalla Normativa *pro tempore* vigente.

SEZIONE II: OBBLIGHI INTERNAL DEALING DEI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO MAR

- **II.1.** I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate comunicano alla Società e a Consob le Operazioni dei Soggetti Rilevanti il cui ammontare complessivo, nell'arco dello stesso anno solare, abbia raggiunto la <u>soglia di Euro 20.000,00 (ventimila/00)</u>, calcolata sommando l'importo di diverse Operazioni dei Soggetti Rilevanti senza compensazione tra operazioni di segno diverso, utilizzando il *format* di cui all'Allegato 4. Ai fini del raggiungimento della soglia rilevante di 20.000,00 (ventimila/00) Euro:
- (a) le Operazioni dei Soggetti Rilevanti effettuate dai Soggetti Rilevanti non si sommano a quelle effettuate dalle Persone Strettamente Associate ad essi;
- (b) una volta raggiunta la soglia rilevante di Euro 20.000,00 (ventimila/00), ed effettuata la comunicazione di cui alla presente Sezione, tutte le successive/ulteriori Operazioni dei Soggetti Rilevanti (sia di acquisto che di vendita) dovranno essere comunicate, indipendentemente dal loro controvalore, purché realizzate durante l'anno civile;
- (c) al 31 dicembre di ciascun anno, indipendentemente dalle comunicazioni effettuate, la somma delle Operazioni si azzera.
- **II.2.** I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate devono fornire le informazioni richieste secondo le seguenti modalità:
- (a) <u>la comunicazione alla Società</u> deve essere compiuta tempestivamente e comunque <u>entro 3 giorni</u> <u>lavorativi</u> dalla data dell'effettuazione dell'Operazione dei Soggetti Rilevanti, mediante invio al seguente indirizzo email: <u>segreteria@plc-spa.com</u> dandone preavviso telefonico al Soggetto Preposto.
- (b) <u>la comunicazione a Consob</u> deve essere compiuta tempestivamente e comunque <u>entro 3 giorni</u> <u>lavorativi</u> dalla data di effettuazione dell'Operazione dei Soggetti Rilevanti secondo le modalità di cui alla Normativa *pro tempore* vigente, salva la facoltà di delegare la Società al compimento della comunicazione a Consob nei tempi e nei modi di cui al successivo articolo II.3 laddove permesso dalla Normativa nazionale *pro tempore* vigente.

Ai fini di quanto precede e, in generale, nell'ambito della presente Procedura, i sabati vengono riguardati quali "giorni lavorativi" (salvo che non coincidano con un giorno festivo).

- **II.3.** I Soggetti Rilevanti possono conferire mandato alla Società, utilizzando il *format* di cui all'<u>Allegato 6</u>, affinché la stessa effettui la comunicazione alla Consob per loro conto e per conto delle Persone Strettamente Associate; in tale caso, sono tenuti a inviare alla Società tutte le informazioni necessarie entro il giorno successivo alla data di effettuazione dell'Operazione dei Soggetti Rilevanti.
- **II.4.** PLC S.p.A., per il tramite del Soggetto Preposto e dei soggetti da lui indicati, rende pubbliche tempestivamente, e comunque entro <u>2 giorni lavorativi</u> dal ricevimento delle rilevanti comunicazioni, le informazioni ricevute secondo le modalità previste dalla Normativa *pro tempore* vigente.
- **II.5.** PLC S.p.A. non è responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate e/o della Società qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate in violazione delle disposizioni poste a loro carico dalla presente Procedura o dalla Normativa *pro tempore* vigente.

SEZIONE III: OBBLIGHI INTERNAL DEALING DEI SOCI RILEVANTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

- III.1. I Soci Rilevanti comunicano alla Consob e rendono pubbliche, utilizzando il *format* di cui all'Allega to 5, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione dei Soci Rilevanti, sia le Operazioni dei Soci Rilevanti da essi effettuate sia quelle effettuate da Persone Strettamente Associate il cui ammontare complessivo, nell'anno solare, sia pari o superiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00).
- III.2. <u>La comunicazione al pubblico</u> delle Operazioni dei Soci Rilevanti effettuate dai Soci Rilevanti o da Persone ad essi Strettamente Associate <u>può essere effettuata dalla Società</u>, per conto degli stessi, <u>a condizione che gli stessi si accordino in tal senso con PLC S.p.A. e inviino alla stessa (via email, all'indirizzo <u>segreteria@plc-spa.com</u> e dandone preavviso telefonico al Soggetto Preposto), le informazioni necessarie relative a tale operazione <u>entro il giorno successivo a quello in cui è stata</u> effettuata l'operazione.</u>
- **III.3.** La Società può, inoltre, effettuare per conto dei Soci Rilevanti, la comunicazione a Consob delle Operazioni dei Soci Rilevanti.
- **III.4.** Le comunicazioni di cui al presente articolo vengono effettuate secondo le modalità di cui al Regolamento Emittenti e in conformità con i modelli e *format* ivi inclusi (riportati all'<u>Allegato 5</u> della presente Procedura).
- **III.5.** Gli obblighi previsti da questa Sezione non si applicano qualora i Soci Rilevanti o le Persone Strettamente Associate siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi del Regolamento MAR e della precedente Sezione II della Procedura.

III.6. Non sono comunicate:

(a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di Euro 20.000 (ventimila/00) entro la fine dell'anno solare; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00

(ventimila/00) entro la fine dell'anno; per gli Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni che siano dei derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti;

- (b) le operazioni effettuate tra il Socio Rilevante e le Persone Strettamente Associate ad esso;
- (c) le operazioni effettuate da PLC S.p.A. e da società da essa controllate;
- (d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, nei termini e condizioni stabiliti dal Regolamento Emittenti (*cfr.* art. 152-*septies* del Regolamento Emittenti).

SEZIONE IV: DISPOSIZIONI FINALI

IV.1. Modificazioni ed integrazioni

Le eventuali modifiche e/o integrazioni della presente Procedura e dei relativi Allegati dovranno e ssere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della presente Procedura e dei relativi Allegati saranno comunicate ai Soci Rilevanti, ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Associate che siano già iscritti nell'Elenco, con indicazione della data di entrata in vigore delle stesse.

IV.2. Recapiti e strumenti da utilizzare per le comunicazioni

Tutte le comunicazioni indirizzate al Soggetto Preposto e/o alla Società in adempimento agli obblighi di cui alla presente Procedura, dovranno essere inviate a mezzo messaggio di posta elettronica all'indirizzo segreteria@plc-spa.com.

Tutte le comunicazioni indirizzate alla Consob dovranno essere inviate presso i recapiti e con gli strumenti indicati nel punto 3 dell'Allegato 6 del Regolamento Emittenti.

Tutte le comunicazioni indirizzate al pubblico dovranno essere effettuate presso i recapiti e con gli strumenti indicati nel punto 4 o nel punto 6 dell'Allegato 6 del Regolamento Emittenti.

Tutte le comunicazioni indirizzate al meccanismo di stoccaggio dovranno essere effettuate presso i recapiti e con gli strumenti indicati nel punto 5 o nel punto 6 dell'Allegato 6 del Regolamento Emittenti.

IV.3. Contenuto minimo e conservazione dell'Archivio

È responsabilità del Soggetto Preposto conservare in Archivio:

- (a) le comunicazioni scambiate con il CdA e/o l'Amministratore Delegato, in particolare quelle da lui ricevute e con cui sono stati individuati i Soggetti Rilevanti, i Soci Rilevanti e le Persone Strettamente Associate;
- (b) le comunicazioni scambiate con i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate, in particolare quelle con cui il Soggetto Preposto ha assolto gli obblighi di informativa dei Soggetti Rilevanti;
- (c) le comunicazioni che il Soggetto Preposto invia alla Consob in adempimento agli obblighi gravanti sulla Società ai sensi della Procedura;
- (d) le comunicazioni che il Soggetto Preposto pubblica e/o trasmette al meccanismo di stoccaggio

autorizzato, in adempimento agli obblighi gravanti sulla Società ai sensi della Procedura;

- (e) le attestazioni ed i relativi aggiornamenti;
- (f) l'Elenco.

Relativamente a tali comunicazioni, il Soggetto Preposto deve aver cura di annotare la data di ricezione; con riferimento a quelle che egli medesimo abbia inviato deve inoltre aver cura di conservare, insieme alla copia della comunicazione, anche la prova dell'avvenuto recapito.

L'Archivio deve essere conservato in luogo protetto e ad accesso controllato, presso gli uffici della Società.

IV.4. Entrata in vigore

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la presente Procedura, che entra in vigore con effetto immediato, sostituendo la previgente, nella seduta del [•].

Elenco non tassativo delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti

Di seguito si riporta un elenco non tassativo delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti, sulla base di quanto indicato nell' art. 10 del Regolamento delegato (UE) 522/2016 e nell' art. 19 comma 7 del Regolamento MAR:

- (a) L'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio di azioni.
- (b) L'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione.
- (c) La cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata ad essi, salvo il caso di cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che, e fintanto che, tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
- (d) Le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata ad esso, anche quando è esercitata con discrezionalità.
- (e) L'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti.
- (f) Le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti.
- (g) L'adesione a un contratto per differenza, relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta, sulla base di esse.
- (h) L'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e le opzioni *call*, e di *warrant*.
- (i) La sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di titoli di credito.
- (j) Le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i credit *default swap*.
- (k) Le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all' effettiva esecuzione delle operazioni.
- (l) La conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni.
- (m) Le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute.
- (n) Le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR.
- (o) Le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del

- Consiglio, se così previsto dal Regolamento MAR.
- (p) Le operazioni effettuate dal gestore di un fondo di investimento alternativo in cui ha investito il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata ad essi, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR.
- (q) Le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata ad esso.
- (r) L'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
- (s) Le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata ad essi; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Sono escluse dal novero delle Operazioni Rilevanti:

le transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad Azioni della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: (i) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; (ii) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; (iii) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante *Internal Dealing* o la Persona Strettamente Associata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera (i) o (ii).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata ad esso compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni;

2) le transazioni eseguite su Azioni o strumenti di debito della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata ad esso ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Format informativa ai Soci Rilevanti, Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Associate da parte della Società

Oggetto: procedura in materia di *internal dealing* di PLC S.p.A. – Inserimento nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate

Gent.mo	

ai sensi della Procedura in materia di *internal dealing* (di seguito, la "**Procedura**") di PLC S.p.A. e della disciplina applicabile, La informiamo che Lei è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Rilevanti / dei Soci Rilevanti / delle Persone Strettamente Associate ai Soci Rilevanti / delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti, tenuti a rispettare gli obblighi di legge e di cui alla Procedura.

Pertanto, La invitiamo a prendere visione dei contenuti della Procedura (qui allegata per pronto riferimento) e prendere conoscenza degli obblighi di legge e regolamentari e delle sanzioni applicabili regolati, tra l'altro, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014, dal d. Lgs. n. 58/1998 (TUF) e dal Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999.

Le ricordiamo, inoltre, che Lei è tenuto ad informare per iscritto le Persone Strettamente Associate ai Soggetto Rilevanti e ai Soci Rilevanti (come definite nella Procedura) degli obblighi di legge e regolamentari in materia di *internal dealing* e della Procedura, potendo a tal fine utilizzare il modello qui allegato e conservando copia di tale comunicazione.

Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti dati:

- a) Nome, Cognome (o denominazione sociale), data e luogo di nascita (ovvero data di costituzione), codice fiscale;
- b) Indirizzo di residenza (o sede legale);
- c) i nominativi delle Persone Strettamente Associate a Lei, che la Società provvederà ad inserire nel suddetto Elenco;
- d) i dati sub (a)-(b) per ciascuna Persona Strettamente Associata da Lei indicata.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento,

La salutiamo cordialmente.

PLC S.p.A	
Per presa d'atto,	
Informativa Privacy ai sensi dell'Art	ticolo 13, del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")
Egregio Sig./ Gent.ma Sig.ra,	
ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamer	nto (UE) 2016/679 ("GDPR"), PLC S.p.A. Le fornisce le

ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), PLC S.p.A. Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato, in qualità di titolare, dei Suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale, contatti, società di appartenenza).

I termini e le espressioni con lettera maiuscola qui non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nella Procedura.

Finalità del trattamento dei dati personali:

i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, in relazione al compimento da parte Sua o di una Persona Strettamente Associata a Lei, di Operazioni Rilevanti per la disciplina *internal dealing*, al fine di adempiere agli obblighi di legge e regolamentari, sia nazionali che comunitari. Il conferimento dei dati personali per i fini sopra indicati ha natura obbligatoria, ed il rifiuto di fornirli comporterebbe l'inadempimento agli obblighi di legge e regolamentari, nonché previsti dalla Procedura, e sarebbe dunque illegittimo.

Modalità di trattamento dei dati personali:

il trattamento dei dati personali avverrà mediante archiviazione su supporti cartacei, elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente e di specifiche istruzioni aziendali, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza. I dati personali costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso e per un tempo comunque non eccedente quello imposto da norme di legge. Dopodiché i medesimi dati verranno distrutti.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali:

al fine di adempiere ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria o agli obblighi contrattuali, nonché per esercitare i propri diritti in sede giudiziaria, i Suoi dati personali potranno essere comunicati

agli organismi di vigilanza (es: Consob), ovvero ad ogni altra autorità competente, ove questi lo richiedessero. Tali soggetti tratteranno i dati personali comunicati loro in qualità di Titolari, ai sensi del GDPR, essendo estranei all'originario trattamento effettuato dalla Società. Dei Suoi dati potranno altresì venire a conoscenza, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dell'attività connessa agli adempimenti societari, e in qualità di incaricati interni, coloro che operano presso il Soggetto Preposto. I riferimenti del Responsabile del trattamento potranno essere richiesti scrivendo all'indirizzo email segreteria@plc-spa.com

Inoltre, Lei potrà esercitare, scrivendo al Soggetto Preposto all'indirizzo email segreteria@plc-spa.com i diritti di cui dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, tra cui quelli di 1) ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; 2) ottenere: a) l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica del trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare o dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Format informativa alle Persone Strettamente Associate da parte dei Soggetti Rilevanti o dei Soci Rilevanti

Oggetto:	procedura	in materia	di internal	dealing	di PLC S	.p.A.	 Inserimento 	nell'elence) dei	Soggetti
Rilevanti	i, dei Soci I	Rilevanti e d	delle Persor	ne Stretta	amente Ass	sociate				

Gent.mo [

ai sensi della Procedura in materia di *internal dealing* (di seguito, la "**Procedura**") di PLC S.p.A., di cui io sono [amministratore /sindaco /dirigente con responsabilità strategiche/ Socio Rilevante], nonché della disciplina applicabile, La informo che provvederò ad indicarLa quale Persona Strettamente Associata a me. Di conseguenza, sarà inserito nell'elenco dei Soggetti Rilevanti, dei Soci Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate, tenuti a rispettare gli obblighi di legge in materia di *internal dealing*.

La invito pertanto a prendere visione dei contenuti della Procedura e degli obblighi di legge e regolamentari e delle sanzioni applicabili in materia, regolati, tra l'altro, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e dal d. lgs. n. 58/1998 (TUF).

TT	-				
Un	sa	luto	cord	lıa	le.

16

Format comunicazione da parte di Soggetti Rilevanti e Persone ad essi Strettamente Associate

II *Format* coincide con il modello di cui all'allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 adottato dalla Commissione, come eventualmente implementato dalla Consob.

Format comunicazione da parte dei Soci Rilevanti

Il Format coincide con il modello di cui all'Allegato 6 al Regolamento Emittenti.

Format conferimento di incarico alla Società per l'effettuazione delle comunicazioni previste dall'art. 19 MAR in materia di Internal Dealing alla Consob

Conferimento di incarico alla Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob

lo sottoscritto, codice fiscale, nato a

....., residente in

nel prendere atto di essere incluso – ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 – tra i soggetti destinatari degli obblighi di *internal dealing*, nonché degli obblighi e delle sanzioni posti a

Via/Piazza

(Data e Luogo)

Spettabile Emittente

mio carico dalla normativa in materia di <i>internal dealing</i> , con riferimento alle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari di PLC S.p.A. (" Società ");
 presa visione del Regolamento adottato in materia dalla Società nonché degli obblighi a mio caric dallo stesso derivanti;
 tenuto conto della disponibilità offerta dalla Società a effettuare per conto dei Soggetti Rilevanti delle relative Persone Strettamente Associate (come definiti nel Regolamento adottato in materia c internal dealing dalla Società) le comunicazioni obbligatorie nei confronti della Consob
conferisco incarico alla Società
affinché quest'ultima provveda, per mio conto e per le Persone a me Strettamente Associate, e sulla bas delle informazioni da me trasmesse, ad effettuare alla predetta Autorità le comunicazioni contemplat dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014.
Al riguardo prendo atto che per consentire alla Società di effettuare per mio conto e per le Persone a m Strettamente Associate le comunicazioni sopra individuate, dovrò comunicare le operazioni effettuate, rilevan ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità previste dalla disciplina in oggetto tempestivamente e non oltre il giorno successivo alla data dell'operazione.

(Firma)